

Comune di



Comun de

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA ITINERANTE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 23/4/2024.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL MERCATO	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	3
ART. 5 – AMMISSIONE AI MERCATI	4
ART. 6 – AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI	4
ART. 7 – REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA	4
ART. 8 – LA CONCESSIONE	5
ART. 9 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO	5
ART. 10 – IL SUBINGRESSO	5
ART. 11 – COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE	6
ART. 12 –ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
ART. 13 – ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO	6
ART. 14 – LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI	6
ART. 15 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	8
ART. 16 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI	8
ART. 17 – SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	9
ART. 18 – DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI	10
ART. 19 – ESPOSIZIONE DEI PREZZI	10
ART. 20 – ALLESTIMENTI DEI BANCHI	10
ART. 21 – SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO	11
ART. 22 – VIABILITÀ	11
ART. 23 – TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO	12
ART. 24 – DIVIETI	12
ART. 25 – VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI	13
ART. 26 – CANONE DI POSTEGGIO	13
ART. 27 – RESPONSABILITÀ	13
ART. 28 – SORVEGLIANZA ED ELENCHI	13
ART. 29 – COMMERCIO ITINERANTE	13
ART. 30 – POSTEGGI ISOLATI	14
ART. 31 – SOPPRESSIONE DEI MERCATI	14
ART. 32 – NORME DI RINVIO	15
ART. 33 – SANZIONI	15

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.

ART 2 – ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
3. Nel comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan sono istituiti i mercati/posteggi isolati indicati nel seguente art. 4 del presente regolamento.
4. L'istituzione dei mercati di cui ai punti 1 e 2 del successivo art. 4 del presente regolamento è soggetta alla disponibilità dell'area di proprietà dell'ASUC di Pozza.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
 - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
 - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
 - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
 - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012".

ART. 4 – COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Nel comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan sono istituiti i seguenti mercati/posteggi isolati:

- **Mercati di servizio a carattere periodico localizzati in Strada de Sot Comedon:**

1. Mercato invernale

periodo: dal giovedì dopo Natale al 2° giovedì di marzo compresi

giorno di svolgimento: giovedì

numero posteggi relativi al settore alimentare: 2

numero posteggi relativi al settore non alimentare: 10

numero posteggi riservati ai produttori agricoli: 2

2. Mercato estivo

periodo: dal primo giovedì di giugno al quarto giovedì di settembre

giorno di svolgimento: giovedì

numero posteggi relativi al settore alimentare: 1

numero posteggi relativi al settore non alimentare: 35

numero posteggi relativi al settore misto alimentare e non alimentare: 1

numero posteggi riservati ai produttori agricoli: 2

- **Mercato specializzato a carattere periodico con posteggio isolato localizzato in Piazza de Sèn Nicolò:**

3. Mercato estivo per la vendita di libri

periodo: dal 15 giugno al 15 settembre compresi

frequenza: giornaliera

numero posteggi riservati alla vendita di soli libri: 1

2. Come indicato nell'art. 2 del presente regolamento, l'istituzione dei mercati di cui ai punti 1 e 2 è soggetta alla disponibilità dell'area di proprietà dell'ASUC di Pozza.

ART. 5 – AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010 e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

ART 6 – AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010 e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio come da art. 2 e 4 del presente Regolamento.

ART. 7 – REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

ART. 8 – LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) Il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento del Canone Unico mercatale di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della L. 160/2019 che congloba la tariffazione dei rifiuti.

ART. 9 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni avverranno secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, approvata con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2013).
3. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del documento unitario, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).
4. Verranno definiti con apposito provvedimento i criteri in base ai quali verranno realizzate le procedure di selezione.

ART. 10 – IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Entro n. 15 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare scia/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

ART. 11 – COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 12 – ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con ordinanza del Sindaco ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.
3. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato venga a coincidere con una giornata festiva, ovvero con manifestazioni tradizionali o straordinarie, previo accordo con le Associazioni di categoria, lo stesso potrà essere posticipato.

ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".

ART.14 – LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:

- a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
- b) causa di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

- 2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
- 3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. È fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.
 - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
- 4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
- 5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
- 6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 16.

ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
7. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni 12 mesi.
8. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore alla durata del mercato periodico, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito.
9. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.
10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via

prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. È invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. (al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).

11. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dal punto 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
12. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista questi retrocede automaticamente all'ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia locale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
14. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del comune.
15. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nel mercato, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
16. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 17 – SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 9, del presente Regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 16, comma 15 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 11.

ART. 18 – DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno quaranta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco, non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Gli allegati al presente regolamento indicano la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi.

ART. 19 – ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

ART. 20 – ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di igiene ambientale, da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada e del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" in vigore, per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 21 – SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicate con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolciumi o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste dal Regolamento per l'igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore, nonché da ogni eventuale altro regolamento comunale sullo smaltimento degli stessi e/o relativo alle modalità di raccolta differenziata sul territorio del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan.
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 150,00 a € 300,00.

ART. 22 – VIABILITÀ

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato e ai veicoli dei soggetti residenti, domiciliati e/o proprietari di abitazioni in Strada de Sot Comedon.

ART. 23 – TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. L'ancoraggio al suolo delle tende potrà avvenire esclusivamente mediante attrezzature che non comportino il danneggiamento della pavimentazione stradale e in maniera tale da non compromettere la sicurezza della circolazione.
5. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 150,00 a € 300,00.

ART. 24 – DIVIETI

1. È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) tenere cani od altri animali in violazione a quanto previsto da ordinanze o regolamenti comunali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.

2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. È vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. È vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 150,00 a € 300,00.

ART. 25 – VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. È fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 26 – CANONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune determina il Canone Unico mercatale e le relative modalità di pagamento comprensivo delle voci relative al canone di posteggio (dovuto per i servizi offerti dal comune), e quant'altro previsto dalle leggi in materia.

ART. 27 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 28 – SORVEGLIANZA ED ELENCHI

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 29 – COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di

loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. È da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 7 e 25 del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 200 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. È vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 250,00 a € 600,00.

ART. 30 – POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

ART. 31 – SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) Mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;

- b) Revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 32 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i..

ART. 33 – SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse ai sensi dell'art. 3 – 7° capoverso, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene- ambientale, alle ordinanze ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 20 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della Legge ed articolo 24 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio ed occupa abusivamente un'area all'interno o all'esterno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della strada, sarà allontanato dal mercato o dall'area occupata e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 6 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 150,00 a € 300,00.
6. Per il mancato o parziale pagamento del Canone Unico mercatale qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone per le aree e spazi mercatali in vigore, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi 6 e se si tratta di mercato saltuario per l'edizione successiva alla verifica del debito. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione verrà revocata.
7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00.

Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

Estratto mappa in scala 1:500

Individuazione dell'area da destinare a commercio a carattere periodico (Mercato specializzato a carattere periodico - LIBRI) **Allegato C**

